



ATTO GIURITICO PUBBLICO INTERNAZIONALE

Eseguito da:

Dipartimento federale degli affari esteri del Comitato Liberazione Nazionale Veneto

Governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto

Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti

Autorità Nazionale Veneta

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto

Segretario generale delle Nazioni Unite. Mr. António Guterres “I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli”. Obblighi riflessi nella risoluzione dell'Assemblea generale 1514 (XV).

Segretario generale dell'Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE) Mr. Angel Gurría: “l'Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi del 1990”.

Al fine di creare un riferimento giuridico per le attività dell'U.E. in tema di diritti umani ed in democrazia, il Consiglio in data 29 aprile 1999, ha adottato i regolamenti 975/1999 e 976/1999 sullo sviluppo ed il rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani.

23 dic 2013 - La lingua veneta è riconosciuta con identificativo ISO 639-3 “vec” dall'UNESCO e classificata fra le lingue viventi nel catalogo Ethnologue e riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981.

Assemblea Costituente: disposizioni: Popolo-Governo-Territorio

Comunicazione ufficiale

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



Con la presente vi comuniciamo che il Sig.
è Autodeterminato con il C.L.N. Veneto.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto ha personalità giuridica internazionale quindi l'idoneità ad assumere la titolarità, di situazioni giuridiche soggettive create da norme del diritto internazionale.

Come da documentazione ed allegati, il debito del Sig.
Autodeterminato del C.L.N. Veneto, è stato acquisito dal Consiglio nazionale del Popolo Veneto con parere favorevole del Governatore e del Consiglio di Banca Nazionale Veneta e dal Comitato di Liberazione Nazionale Veneto.

Pertanto si effettua alla presente mandato di pagamento pari ad Euro
in controvalore a parità di Zechino, in convenzione monetaria a totale saldo debito.

Vi comuniciamo che il rifiuto del mandato di pagamento, in violazione dell'Atto Giuri-dico Pubblico internazionale accettato dalla B.C.E. ci pone a tutela giurisdizionale dei beni immobili e mobili dell'Autodeterminato come dà diritto internazionale.

Qualsiasi violazione dei diritti di autodeterminazione del Sig.
sarà oggetto di denuncia presso la Corte Penale Internazionale a: Ufficiali Giudiziari, Autorità giudiziaria dell'esecutore, Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, Stato italiano, Presidente della BCE Christine Madeleine Odette Lagarde, Presidente del Consiglio d'Europa Charles Michel, Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e Unione Europea, Organizzazione internazionale sui generis.

Foro competente per opposizione al presente atto: Corte Internazionale di Giustizia, visto: dichiarazione dello Stato italiano (25 novembre 2014) accettazione giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia, prevista dall'art. 36, par. 2 dello Statuto della stessa Corte.

Con la presente, il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, l'Autorità Bancaria Veneta ed il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, chiedono le coordinate per effettuare il saldo dell'importo sopra indicato.



Nota bene: devono essere fornite agli scriventi le coordinate bancarie specificando il n° conto di corrente per la disposizione del saldo a estinzione totale del debito. Se tale richiesta non verrà ottemperata entro 15 giorni dalla presente, ai fini dei diritti elencati ed esercitati negli allegati al presente mandato e dell'autodeterminazione dei popoli, il saldo del debito sarà considerato estinto per tacito assenso e nulla potrà più essere richiesto agli attori del presente mandato.

La missione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto è di promuovere il rispetto uni-versale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica i principi internazionali dello JUS COGENS in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione universale e i patti internazionali sui diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'Assemblea generale sulla decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli.

Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge scritta. L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati. In virtù dei diritti che ineriscono egualmente a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è soggetto collettivo originario che viene prima del sistema degli stati e del singolo stato. Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione) sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo. Elementi costitutivi dell'illecito internazionale. La codificazione del 2001 da parte della CDI. I due elementi costitutivi del fatto illecito: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato



b) l'attribuzione della condotta allo Stato.

Il fatto illecito (violazione + attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale. Tipi di violazioni di norme. La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale:

- 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo, ma i cui effetti possono perdurare. (es. esproprio illegittimo).
- 2) Violazioni continuative (es. detenzione di ostaggi).
- 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad). Attribuzione del comportamento illecito.
- 4) il comportamento illecito è posto in essere da un organo dello Stato (art. 4 CDI).
- 5) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui autorizzati dallo Stato a esercitare autorità di governo (art. 5 CDI).
- 6) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato (art. 8): sentenze CIG Nicaragua e Bosnia/Serbia. Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche. Obbligo di riparazione in capo allo Stato responsabile.

La riparazione si può articolare in:

- a) restituzione;
- b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione;
- c) risarcimento.

La riparazione in senso ampio. La protesta come strategia riparatoria delle norme giuridiche violate. Nel contenzioso giudiziario l'accertamento dell'illecito ha effetto riparatorio (v. Camerun/Nigeria, Gabcikovo Nagymaros e OMC). Rileva anche l'obbligo primario di cessazione dell'illecito. Jus cogens o norme imperative comprendono le norme che esprimono i valori fondamentali della comunità internazionale ed in quanto tali non possono essere derogate, modificate o abrogate da altre norme, se non da norme egualmente di carattere imperativo. Le norme



imperative presentano dunque carattere rigido, poiché sono inderogabili da altre consuetudini e dai trattati. Jus cogens. Conseguenze: un trattato che contrasta con una norma di jus cogens è invalido (o si estingue se la norma di jus cogens si forma successivamente alla stipulazione del trattato); la violazione della norma imperativa non può mai essere giustificata o scusata; la violazione della norma imperativa può dar luogo a conseguenze più gravi di quelle di un ordinario illecito internazionale. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria identità personale, integrità fisica e mentale, alla salute e al godimento dei propri beni. Nessuno deve essere discriminato per ragioni attinenti alla razza, al sesso, alla religione, o per altri motivi contrari al diritto internazionale. Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue:

- a. Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale;
- b. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali;
- c. Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo; d. Il diritto di tutti i popoli alla pace;
- e. Il diritto ad un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli Stati;
- f. Solidarietà internazionale, co-me diritto di persone e individui;
- g. La promozione ed il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena e uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali;
- h. Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale;



i. Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite;

j. La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio e una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni verso e dai paesi in via di sviluppo;

k. Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce a un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione e il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili e amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo;

l. Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione;

m. La promozione di un accesso equo ai benefici derivanti dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie;

n. Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura;

o. La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale.

Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale (scritta) dei diritti



umani. I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di auto-determinazione dei popoli. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto all'autodeterminazione. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue, i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali. Convinti che il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

DIRITTO ALL'ESISTENZA

Articolo 1

Ogni popolo ha diritto all'esistenza.

Articolo 2

Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale.

Articolo 3

Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.

Articolo 4

Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere oggetto di massacro, di tortura, persecuzione, deportazione, espulsione o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l'identità o l'integrità del popolo a cui appartiene.



DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE POLITICA

Articolo 5

Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.

Articolo 6

Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.

Articolo 7

Ogni popolo ha il diritto a un governo democratico che rappresenti l'insieme dei cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di credenza o di colore e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI

Articolo 8

Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso se ne è stato spogliato e di recuperare gli indennizzi pagati ingiustamente.

Articolo 9

Poiché il progresso scientifico e tecnico fa parte del patrimonio comune all'umanità, ogni popolo ha il diritto di parteciparvi.

Articolo 10

Ogni popolo ha diritto a che il proprio lavoro sia valutato giustamente e che gli scambi internazionali avvengano a condizioni paritarie ed eque.



Articolo 11

Ogni popolo ha il diritto di darsi il sistema economico e sociale da lui stesso scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e senza ingerenze esterne.

Articolo 12

I diritti economici sopra enunciati devono esercitarsi in uno spirito di solidarietà tra i popoli del mondo e tenendo conto dei loro rispettivi interessi.

DIRITTO ALLA CULTURA

Articolo 13

Ogni popolo ha il diritto di parlare la propria lingua, di preservare e sviluppare la propria cultura, contribuendo così all'arricchimento della cultura dell'umanità.

Articolo 14

Ogni popolo ha diritto alle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali.

Articolo 15

Ogni popolo ha diritto a che non gli sia imposta una cultura ad esso estranea.

DIRITTO ALL'AMBIENTE ED ALLE RISORSE COMUNI

Articolo 16

Ogni popolo ha diritto alla conservazione, alla protezione e al miglioramento del proprio ambiente.

Articolo 17

Ogni popolo ha diritto all'utilizzazione del patrimonio comune dell'umanità come l'alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extra atmosferico.



Articolo 18

Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.

Le parti contraenti della presente, considerando l'importanza fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, riconoscendo l'importanza sempre maggiore dei trattati quale fonte di diritto internazionale e quale mezzo per sviluppare la collaborazione pacifica fra le Nazioni, quali che siano i loro regimi costituzionali e sociali, constatando che i principi del libero consenso e della buona fede nonché la norma *pacta sunt servanda*, sono universalmente riconosciuti, affermando che le controversie relative ai trattati devono, così come le altre controversie internazionali, essere composte con mezzi pacifici e secondo i principi della giustizia e del diritto internazionale, ricordando la decisione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie al mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi sorti dai trattati, coscienti dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto di disporre di sé stessi, l'eguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non ingerenza negli affari interni degli Stati, il divieto di fare uso di minacce o dell'uso della forza ed il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, convinti che la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto dei trattati realizzati dalla presente convenzione gioveranno ai fini delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, di sviluppare delle relazioni amichevoli tra le Nazioni e di porre in atto la collaborazione internazionale, convengono che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della presente convenzione.

Base giuridica: Codificazione.

Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo, come soggetto distinto dallo Stato. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto ha personalità giuridica internazionale, in virtù della

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica. È un'organizzazione internazionale. Ha titolarità di diritti e obblighi all'interno dell'ordinamento internazionale e può agire autonomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione di soggettività internazionale, può annoverarsi anche di immunità e di privilegi. L'atto istitutivo determina la struttura e gli obiettivi dell'Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti, ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, a renderlo attore della Comunità internazionale, quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni del principio di effettività. Il principio di effettività, in diritto, è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte dell'ordinamento. È il principio sul quale si basa la tutela dei diritti quando questa diviene efficace nel singolo caso concreto. La promozione della pace e dei diritti dell'uomo figura tra le priorità della politica del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto. La protezione delle singole persone e della loro dignità è dunque centrale. Ogni essere umano deve poter vivere libero dalla paura, dal bisogno e in pace. Il governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto si impegna in questo senso non solo sul campo, ma anche presso le organizzazioni internazionali. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali.

- Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 -
- Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 -
- 14 aprile 1952 - Commissione sui diritti umani, Nazioni Unite, New York. Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni 1803 (XVII) sulla "Sovranità permanente sulle risorse naturali"
- Dichiarazione sul diritto allo sviluppo
- Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986.
- Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev.1



- Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).
- Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941)
- Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55
- Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948.
- Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948
- Risoluzione 1514(L)XV/1960 – Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei po-poli Coloniali
- Risoluzione 2200/A del 1966 – Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o contro l'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo in-compatibile con i fini delle Nazioni Unite.
- Risoluzione 3314(XXIX)/1974 – Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970
- Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite – 20.09.2000
- Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo – O.N.U. 04.12.1986
- Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.
- COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION
- Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite
- Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.
- Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, I.C.J.
- Codificazione del 2001 da parte della CDI
- UNCTAD/GDS/APP/2013/1 – Rapporto in merito a “Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche.”
- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).
- The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



- U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7
- Risoluzione 18/6
- Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale: ribadisce che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio della loro Sovranità e Integrità del loro territorio Nazionale.
- Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.
- Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.
- Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016
- Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)
- Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)
- Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)
- Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665
- Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces, come rappresentate legittime delle aspirazioni del popolo siriano.

Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di auto determinare il proprio assetto costituzionale. L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di Giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo, come soggetto distinto dallo Stato. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di auto determinare il proprio assetto costituzionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea Generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea Generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione. La Corte Internazionale di Giustizia ha ammesso come il principio di autodeterminazione dei popoli abbia natura consuetudinaria. Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono la concezione di jus cogens ma a condizione che lo Stato che invocava il carattere imperativo di tale norma internazionale, fosse pronto ad accettare in materia la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Si ricordano le risoluzioni dell'Assemblea Generale 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952, tenendo conto della sua delibera 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, con la quale si istituiva la Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali e la si incaricava di condurre una piena indagine sullo stato della sovranità permanente sulla ricchezza e sulle risorse naturali, come costituente di base del diritto all'autodeterminazione, raccomandando, ove necessario, un suo rafforzamento. Si decideva inoltre che, nella conduzione dell'indagine completa sullo stato della sovranità permanente di tutti i

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



popoli e le nazioni rispetto alle loro ricchezze e risorse naturali, si sarebbe dovuto prestare la dovuta attenzione ai diritti e ai doveri degli Stati, ai sensi del diritto internazionale, e all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale nello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo. La risoluzione dell'Assemblea Generale 1515 (XV) del 15 dicembre 1960, stabilisce che Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle proprie ricchezze e risorse naturali deve essere esercitato nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere delle persone dello Stato interessato. La violazione dei diritti dei popoli e delle nazioni alla sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali è contrario allo spirito e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ostacola lo sviluppo della cooperazione internazionale e il mantenimento della pace.

- Risoluzione 421 (V) dell'Assemblea Generale del 4 dicembre 1950 (Progetto di Patto internazionale sui diritti umani e misure di attuazione: lavori futuri della Commissione per i diritti umani)
- Risoluzione 523 (VI) dell'Assemblea generale del 12 gennaio 1952 (Sviluppo economico integrato e accordi commerciali)
- Risoluzione 545 (VI) dell'Assemblea generale del 5 febbraio 1952 (Inclusione nel Patto internazionale o nei Patti sui diritti umani di un articolo relativo al diritto dei popoli all'autodeterminazione)
- Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani i lavori della sua ottava sessione, 14 aprile - 14 giugno 1952 (E / 2256)
- Commissione per i diritti umani, progetto di risoluzione presentato dal Cile (E / CN.4 / L.24, 16 aprile 1952)
- Risoluzione 637 C (VII) dell'Assemblea generale del 16 dicembre 1952 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)
- Risoluzione 626 (VII) dell'Assemblea generale del 21 dicembre 1952 (Diritto di sfruttare liberamente la ricchezza e le risorse naturali)
- Risoluzione 738 (VIII) dell'Assemblea generale del 28 novembre 1953 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)
- Commissione sui diritti umani, progetto di risoluzione congiunto presentato da Cile, Cina, Egitto, India, Pakistan e Filippine (E / CN.4 / L / 381, 1954)
- Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua decima sessione, 23 febbraio -16 aprile 1954 (E / 2573)



- Consiglio economico e sociale, Rapporto del Comitato sociale al Consiglio economico e sociale, 26 luglio 1954 (E / 2638)
- Risoluzione 545 G (XVIII) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)
- Terzo Comitato dell'Assemblea Generale, progetto di risoluzione comune presentato da Bolivia, Cile, Costa Rica, Egitto, Grecia, Haiti, Indonesia, Iraq, Libano, Liberia, Messico, Pakistan, Filippine, Arabia Saudita, Siria e Yemen (Report of the Third Committee, A / 2829, 4 December 1954)
- Report of the Third Committee to the General Assembly (A / 2829, 4 December 1954).
- General Assembly resolution 837 (IX) del 14 dicembre 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)
- Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua undicesima sessione, 5 aprile - 29 aprile 1954 (E / 2731)
- Risoluzione 586 D (XX) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1955 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'auto-determinazione)
- Risoluzione 1188 (XII) dell'Assemblea generale dell'11 dicembre 1957 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale per il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)
- Rapporto del Terzo Comitato all'Assemblea Generale (A / 4019, 3 dicembre 1958)
- Assemblea Generale, Verbatim della 788a riunione plenaria della tredicesima sessione ordinaria, tenutasi il 12 dicembre 1958 (A / PV.788)
- Risoluzione dell'Assemblea Generale 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958 (Raccomandazioni concernenti il rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)
- Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, nota del Segretario generale, "Riepilogo storico delle discussioni relative alla questione della sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulla loro ricchezza e risorse naturali" (A / AC.97 / 1, 12 maggio 1959)
- Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della prima e della seconda sessione, 18-22 maggio 1960 (E / 3334)
- Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, Preliminare studio, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 15 dicembre 1959 (A / AC.97 / 5 e Corr. 1 e Add. 1)

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



- Commissione per la sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, studio rivisto, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 27 dicembre 1960 (A / AC.97 / 5 / Rev.1 e Corr. 1 e Add. 1)
- Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della sua terza sessione, maggio 1961 (E / 3511)
- Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3, 10 maggio 1961)
- Commissione delle Nazioni Unite per la sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione rivisto presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3 / Rev.2, 18 maggio 1961)
- Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione I del 22 maggio 1961, (A / AC.97 / 10 riprodotto nel Rapporto della Commissione, E / 3511, allegato)
- Risoluzione 847 (XXXII) del Consiglio economico e sociale del 3 agosto 1961
- Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5060, 15 dicembre 1961).
- Risoluzione dell'Assemblea Generale 1720 (XVI) del 19 dicembre 1961 (Sovranità Permanente sulle risorse naturali)
- Assemblea Generale, Resoconti sommari delle riunioni nn. 798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877 tenuti nel Secondo Comitato dal 3 ottobre al 14 dicembre 1962 (A / C.2 / 17 / SR.798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877)
- Assemblea Generale, Secondo Comitato, Progetto di risoluzione approvato dal Secondo Comitato il 3 dicembre 1962 (A / C.2 / L.705)
- Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5344 / Add.1, dicembre 1962)
- Assemblea generale, Verbatim delle riunioni plenarie nn. 1193-1194, tenutasi il 14 dicembre 1962 (A / PV.1193 - 1194)
- Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea generale del 14 dicembre 1962 (Sovranità permanente sulle risorse naturali).

